

## Newsletter **14/2022**

*In questa uscita*

*Trasparenza e accessi*

**Accesso alla documentazione contabile dell'Ordine professionale:  
il TAR Lazio conferma il diritto degli iscritti ad accedere**

*Procedimento disciplinare nelle libere professioni*

**Prescrizione dell'azione disciplinare: rilevabilità d'ufficio**

**Procedimento disciplinare professionisti: nessuna sanzione se non è certa la prova  
della violazione**

**L'illecito disciplinare prescinde dalla liceità civile o penale dei comportamenti**

*Anticorruzione e Trasparenza*

**Piattaforma ANAC per acquisizione dati sui piani triennali 2022-2024**

**Nomina di Direttore Generale di un ATER a RPCT: ANAC dichiara la non conformità**

# Accesso alla documentazione contabile dell'Ordine professionale: il TAR Lazio conferma il diritto degli iscritti ad accedere

Con un'interessante sentenza pubblicata il 24 ottobre 2022, il TAR Lazio sez. V bis conferma il diritto degli iscritti ad un ordine professionale a prendere visione della documentazione contabile su cui sono basati sia il conto consuntivo 2021 sia il bilancio previsionale 2022 di pertinenza dell'Ordine.

La pronuncia consegue all'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Ordine alla richiesta di accesso di alcuni professionisti iscritti e fornisce uno spunto importante nei rapporti di trasparenza tra l'ente e i suoi iscritti, considerabili anche quali membri o associati.

Il Tar del Lazio, in particolare, ha stabilito che:

- gli iscritti ad un ordine professionale sono titolari di un diritto di controllo sul perseguimento -da parte dell'Ordine- dei fini pubblici istituzionali e sul corretto utilizzo sempre da parte dell'Ordine- delle risorse finanziarie a disposizione; questo diritto deriva sia dalla natura di iscritti all'Ordine e quindi di soggetti sempre "interessati", sia dalla circostanza che gli iscritti concorrono a formare la volontà dell'Ordine mediante il proprio voto in assemblea;
- il diritto di accesso alla documentazione richiesta deve essere sicuramente sempre riconosciuto in considerazione dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) relativamente all'accesso civico; a riguardo si segnala che i ricorrenti avevano esperito un accesso cumulativo, sia ai sensi della L. 241/90 quale accesso agli atti o documentale, sia ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 quale accesso civico;

- nessuna causa di esclusione o limitazione può essere invocata dall'Ordine per impedire l'ostensione della documentazione, posto che nessuno dei documenti richiesti -trattandosi di documentazione contabile o di documentazione contrattuale- può ledere la riservatezza di terzi controinteressati; a riguardo da una parte il TAR rileva che alcuni dei documenti avrebbero dovuto essere già pubblicati sul sito istituzionale e dall'altra parte rileva che quandanche ci fossero tutele da osservare in termini di riservatezza e protezione dei dati personali, l'Ordine ben può procedere all'anonimizzazione dei dati.

In considerazione delle argomentazioni sopra indicate, il TAR ha dichiarato l'illegittimità del silenzio-diniego opposto dall'Ordine ed ha ordinato l'esibizione dei dati e documenti richiesti, ovvero verbali di sedute assembleari, tutti i contratti stipulati dall'Ordine con fornitori di beni o servizi anche professionali, tutte le fatture emesse dai fornitori, estratti conto e conti bancari, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali posti in essere per recuperare il credito correlato alla quote non pagate dagli iscritti dell'Ordine.

La sentenza, oltre al dispositivo e alla rappresentazione dell'equivalenza tra "iscritti" ed "interessati" è interessante sotto il profilo della chiarezza dei contenuti e della logica delle affermazioni.

## Prescrizione dell'azione disciplinare: rilevabilità d'ufficio

Con n. 32634 del 4 novembre 2022, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite torna sulla prescrizione dell'azione disciplinare, ribadendo che la prescrizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, poiché il procedimento deontologico ha natura pubblicistica e l'interesse tutelato dall'Ordine è "superindividuale" ovvero va al di là dell'individuo e della stessa comunità rappresentata dall'Ordine professionale, ab-

bracciando la dimensione pubblica di interesse generale della collettività.

In pari pronuncia, inoltre, la Suprema Corte conferma il proprio già consolidato orientamento sul termine di decorrenza della prescrizione nel caso di illeciti continuati, indicandolo nel compimento dell'ultima condotta contestata.

## Procedimento disciplinare professionisti: nessuna sanzione se non è certa la prova della violazione

Con sentenza n. 134 del 16 settembre 2022, il CNF (Consiglio Nazionale Forense) è tornato su un principio già espresso e più volte ribadito relativamente all'applicazione del *favore rei*. Secondo il giudice speciale, in applicazione dei principi di garanzia che il procedimento penale assicura all'imputato, il procedimento disciplinare può concludersi con una sanzione solo se esistano prove sufficienti sulla colpevolezza dell'incolpato, ovvero quando la violazione della regola deontologica viene accertata. Al contrario, laddove non vi sia certezza nella ricostruzione dei fatti e non vi sia una sufficiente chiarezza sul comportamento tenuto e sulla contrarietà alla norma deontologica, l'incolpato deve essere assolto poiché la prova della colpevolezza non è raggiunta. Il principio era stato già

espresso con sentenza n. 67 del 23 maggio 2022 e risulta paradigmatica una pronuncia più datata secondo cui "Più volte questo Consiglio nazionale ha fissato il principio secondo il quale, nella ipotesi in cui, a seguito di una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio si rinviene, attraverso la doverosa comparazione sia tra le dichiarazioni rese dalle parti che tra le testimonianze assunte, una contraddittorietà che conduce ad una sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell'incolpato" (CNF 19 dicembre 2014, n. 198).

# L'illecito disciplinare prescinde dalla liceità civile o penale dei comportamenti

Con una pronuncia del settembre 2022, il Consiglio Nazionale Forense si è espresso su una questione di attualità e interesse, ponendo una regola sulla rilevanza deontologica di comportamenti che non sono illeciti, né sotto il profilo civile, né sotto il profilo penale. In altri termini, il CNF ha ritenuto che il disvalore disciplinare di un comportamento possa ben sussistere ed essere accertato dall'organo disciplinare anche se non costituisce un comportamento contrario alle norme civilistiche o penalistiche e anche se, pertanto, non è stata accertata alcuna responsabilità nelle competenti sedi giurisdizionali. Il CNF a riguardo sottolinea che le ragioni e i principi che informano il procedimento disciplinare (e l'illecito deontologico) sono ontologicamente differenti dalle ragioni a tutela di diritti soggettivi, poiché riguardano il comportamento del professionista che è oggetto di regolamentazione da parte

del codice deontologico e che deve sempre conformarsi al dovere di correttezza e di lealtà; altrettanto differenti sono i presupposti e le finalità che si perseguono con l'esercizio del potere disciplinare e la comminazione della sanzione; altrettanto diversa e peculiare è la moralità che deve essere oggetto di tutela nel contesto professionale. Il CNF ritiene in definitiva che *"l'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili"* (Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 133 del 16 settembre 2022).

## Piattaforma ANAC per acquisizione dati sui piani triennali 2022-2024

In merito agli obblighi di comunicazione del programma anticorruzione e trasparenza, si segnala che sul sito di ANAC è appena stata attivata la procedura di acquisizione dei dati relativi ai PTPCT 2022-2024 e alla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nonché la procedura di monitoraggio delle misure in essi previste.

La procedura di acquisizione – che ha come scopo di consentire ad ANAC la rilevazione di informazioni sull'individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, sulla progettazione e implementazione delle misure di trattamento del rischio e sull'attuazione della trasparenza- avviene mediante la "Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". A tale piattaforma si accede previa registrazione, da effettuarsi tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti alla pagina [https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti?p\\_p\\_id=com\\_liferay\\_journal\\_web\\_portlet\\_JournalPortlet](https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet)

Il soggetto deputato al caricamento dei dati è il RPCT oppure l'Assistente RPCT.

Si segnala che l'acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti da ANAC e, pertanto, non è richiesto né il caricamento, né l'invio né comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dall'ente; resta ovviamente immutato l'obbligo di pubblicazione del PTPCT sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/anticorruzione.

## Nomina di Direttore Generale di un ATER a RPCT: ANAC dichiara la non conformità

Con atto del Presidente del 25 ottobre u.s. ANAC ha valutato che il conferimento dell'incarico di RPCT al Direttore generale di un ATER non risulta conforme alle indicazioni fornite dal PNA 2019 e dalla delibera n. 1134/2017 (*"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*), posta l'attività gestionale svolta dal medesimo professionista in area ritenuta sensibile al rischio corruttivo.

In particolare, ANAC ha rilevato che il Direttore Generale in questione era soggetto abilitato allo svolgimento di attività operative e gestionali nell'area della contrattualistica pubblica, area considerata rischiosa per esplicita indicazione del legislatore prima (art. 1, co. 16 L. 190/2012) e di ANAC poi (sin dal PNA 2013) laddove aveva assunto la presidenza delle Commissioni di aggiudicazione e la stipula dei relativi contratti.

In pari delibera ANAC ha rammentato indicazioni oramai consolidate sulla scelta del RPCT, quali l'indipendenza e la prevenzione di conflitti di interesse, nonché le previsioni sul RPCT contenute nella specifica delibera n. 1134/2017. In merito all'individuazione del RPCT, ANAC quindi ha espli-

citato che si possono ritenere applicabili -in via analogica- anche agli enti pubblici economici le indicazioni che la Delibera 1137 fornisce per le società in controllo pubblico, in quanto trattasi in entrambi casi di enti che, pur svolgendo un'attività di pubblico interesse, operano nel mercato mediante l'impiego di strumenti privatistici.

Per l'effetto, in applicazione delle indicazioni e previsioni regolamentari, anche per gli enti pubblici economici come l'ATER, gli organi di indirizzo nominano come RPCT un dirigente in servizio, attribuendogli, mediante lo stesso atto di conferimento, le funzioni e i poteri necessari e sufficienti allo svolgimento dell'incarico e, se del caso operando anche modifiche organizzative statutarie e regolamentari. Nella sola ipotesi di mancanza di dirigenti o di dirigenti in numero esiguo già dedicati a compiti gestionali in aree a rischio corruttivo, l'ente può nominare quale RPCT un profilo non dirigenziale purché in possesso di idonee competenze e conoscenze sia di organizzazione che di anticorruzione e trasparenza; resta inteso che la nomina di un profilo non dirigenziale richiama l'organo direttivo conferente all'esercizio di vigilanza sulle attività del RPCT incaricato.

Legislazione Tecnica  
Area Consulenza

Direzione Generale:  
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**  
email: **[consulenza@legislazionetecnica.it](mailto:consulenza@legislazionetecnica.it)**  
web: **[consulenzalt.it](http://consulenzalt.it)**

Orario Segreteria  
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45